

SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
SERVIZIO DI VIGILANZA II**Roma** 7 luglio 2010**Prot. n.** 09 –10-009845Alle Imprese di assicurazione
che esercitano la r.c.auto con sede
legale in Italia
LORO SEDI**All.ti n.**Alle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E. che esercitano la r.c.auto
LORO SEDIAlle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c.auto
LORO SEDI**Oggetto:** Assunzione di contratti r.c.auto provenienti da European Insurance Group Limited

Questa Autorità con Provvedimento n. 2798 del 26 Aprile 2010 ha vietato alla società European Insurance Group Limited con sede legale a Malta di stipulare nuovi contratti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. I contratti stipulati in violazione del divieto sono affetti da nullità ai sensi dell'art. 167 del codice delle assicurazioni. I rapporti contrattuali precedentemente instaurati sono, invece, da considerarsi validi ed efficaci sino alla prevista scadenza annuale.

L'ISVAP ha ricevuto, in questi giorni, numerose segnalazioni da parte di soggetti assicurati con l'impresa in oggetto che, pur in presenza di attestazioni sullo stato del rischio rilasciate dalla medesima, non riescono a trovare una copertura assicurativa per i propri veicoli. Eguale disagio è stato espresso da parte del mercato assicurativo nell'assumere i predetti contratti a causa di riferite manifeste incongruenze o irregolarità nei documenti consegnati, ovvero di ritenuta falsità degli stessi.

Al fine di prevenire fenomeni di generalizzato inserimento degli utenti nella classe di merito di maggiore penalizzazione a causa di irregolarità presenti nelle attestazioni sullo stato del rischio rilasciate dall'impresa in oggetto e tenuto conto dell'esigenza del mercato di assumere in maniera corretta i predetti rischi, le imprese sono tenute a conformarsi alle indicazioni che seguono.

Al momento dell'assunzione dei contratti r.c.auto, nel caso in cui le attestazioni sullo stato del rischio rilasciate da European Insurance Group Limited contengano dati non corretti

o non coerenti, il contraente dovrà essere invitato a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., ogni elemento utile a ricostruire la corretta posizione assicurativa, consegnando, se possibile, documentazione relativa ai precedenti periodi di assicurazione e ad eventuali assegnazioni a classi di merito di maggior favore ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis, del Codice delle assicurazioni (legge 2 Aprile 2007, n. 40).

Gli utenti dovranno essere adeguatamente sensibilizzati in merito alla rilevanza delle dichiarazioni fornite, nonché agli effetti sul contratto di dichiarazioni inesatte e reticenti.

Il contratto dovrà essere assegnato alla classe CU ricostruita in base a tale dichiarazione.

Una volta assunti i contratti le imprese potranno verificare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate avvalendosi dei dati contenuti, per il periodo precedente al rapporto assicurativo con la European Insurance Group Limited, nella banca dati ANIA e, se del caso, procedere alla riclassificazione dei contratti.

Si richiamano le disposizioni di cui agli art. 132, comma 1 e 314, comma 2 del Codice delle assicurazioni in tema di obbligo a contrarre e violazione del medesimo.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

FMA